

# Per il “pieno” riporto delle perdite nella scissione rileva anche il valore economico della beneficiaria

di Gian Marco Committeri (\*) e Damiano Di Vittorio (\*\*)

L'Amministrazione finanziaria, in più occasioni, ha avuto modo di autorizzare il riporto di perdite fiscali pregresse, eccedenze di interessi passivi indeducibili e di ACE delle società partecipanti ad operazioni di fusione e scissione, anche in casi di mancato superamento dei “test di vitalità” e anche per importi eccedenti i rispettivi patrimoni netti delle società coinvolte, laddove fosse comunque dimostrata l'assenza di un intento elusivo. Con la risposta a interpello n. 316 del 10 maggio 2021, l'Agenzia delle entrate, intervenendo sulla disapplicazione delle limitazioni normative al riporto delle citate posizioni soggettive in un'operazione di scissione finalizzata al risanamento di un gruppo in crisi, apre ulteriormente il campo ad un'interpretazione “a maglie larghe” delle disposizioni antielusive specifiche in materia ed offre lo spunto per sviluppare alcune ulteriori considerazioni di più ampio respiro.

## 1. Premessa

Al fine di fronteggiare e superare situazioni di crisi d'impresa, è frequente il ricorso ad articolate **riorganizzazioni societarie** nell'ambito delle quali vengono adottati, sovente in combinazione tra loro, i diversi istituti giuridici messi a disposizione dal legislatore. Tra questi, sicuramente non inusuale è il ricorso, specie nell'ambito di gruppi di imprese, ad operazioni straordinarie di **fusione e scissione**, la cui efficacia - in termini di raggiungimento degli obiettivi di fondo della riorganizzazione vista nel suo complesso - può dipendere anche dalle conseguenze fiscali che le stesse comportano. In quest'ottica, non poca importanza è rivestita dalla possibilità o meno di disapplicare la disciplina antielusiva specifica relativa alla riportabilità, in capo al “nuovo” soggetto giuridico risultante dall'operazione, delle **perdite fiscali pregresse** delle società coinvolte.

Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria, in più occasioni, ha avuto modo di autorizzare il riporto di posizioni soggettive - siano perdite fiscali pregresse, eccedenze di interessi passivi indeducibili ovvero eccedenze relative all'aiuto alla crescita economica di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (“ACE”) - delle società partecipanti ad operazioni di fusione e scissione, anche nei casi di mancato superamento dei “test di vitalità” e anche per importi eccedenti i rispettivi patrimoni netti delle società coinvolte, laddove fosse comunque provata **l'assenza di un intento elusivo** sottostante l'operazione posta in essere (1).

Con la risposta ad interpello n. 316 del 10 maggio 2021 in commento, l'Agenzia delle entrate, collocandosi sulla scia dei recenti orientamenti espressi, interviene sulla disapplicazione della disciplina antielusiva sul riporto delle citate posizioni soggettive in un'operazione di **scissione**

(\*) Alonzo Committeri & Partners - *Equity Partner*.

(\*\*) Alonzo Committeri & Partners - *Associate*.

(1) Per una breve rassegna dei più recenti orientamenti del Fisco in materia di disapplicazione della norma antielusiva,

cfr. P. Stella Monfredini, “Riportabilità delle perdite nelle fusioni in caso di mancato superamento dei test di vitalità”, in *il fisco*, n. 22/2020, § 4, pag. 2155.